REGOLAMENTO

PER L'ISTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEL

CONSIGLIO COMUNALE DELLE RAGAZZE E DEI RAGAZZI

Deliberato dal Cdi nella seduta del 03/11/2025 con delibera n. 90

PREMESSE

Il progetto del Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi, che opera nell'area dell'educazione alla cittadinanza, alla gentilezza e alla Costituzione, nasce dalla consapevolezza che per formare i cittadini del futuro, responsabili e edotti delle dinamiche democratiche e partecipative di una comunità, è essenziale sollecitare esperienze di partecipazione diretta alla vita amministrativa attraverso uno strumento di partecipazione calibrato sulle esigenze dei bambini e/o ragazzi.

La partecipazione attiva dei ragazzi alla vita comunitaria esprime compiutamente lo spirito della "Convenzione Internazionale sui diritti dell'Infanzia", approvata il 20 novembre 1989 dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite.

ART. 1 – FINALITA'

Le finalità del Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi sono:

- l'acquisizione di una maggiore conoscenza delle istituzioni e del loro funzionamento, nonché dei meccanismi della rappresentanza;

- l'educazione alle buone pratiche di gentilezza;

- l'educazione alla partecipazione democratica;

- l'analisi dei bisogni, delle necessità e l'espressione dal punto di vista delle nuove generazioni, su temi quali la convivenza nel rispetto dei diritti, la qualità della vita, l'assetto del territorio e del paese;

- il rafforzamento della conoscenza dell'importanza del bene comune e della salvaguardia del patrimonio collettivo.

ART. 2 - FUNZIONI

Il Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi ha funzioni informative, propositive e consultive da esplicare, tramite redazione di pareri o formulazione di richieste di informazioni nei confronti degli organi comunali, su argomenti che riguardano, a titolo esemplificativo:

- problematiche giovanili e inclusività;

- politiche ambientali e sostenibilità;

- sport e tempo libero, cultura e spettacolo;

- pubblica istruzione;

- rapporti con i soggetti impegnati nella tutela dei diritti dei minori;

- buone pratiche di gentilezza.

ART. 3 – COMPOSIZIONE E DURATA

Il Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi è costituito da tanti consiglieri comunali quante sono le **classi I e II di scuola secondaria di primo grado** aderenti al progetto, frequentate da almeno uno scolaro residente nel Comune, di cui uno diverrà Presidente.

Il Presidente ed il Vice Presidente del Consiglio Comunale delle Ragazze dei Ragazzi sono eletti a scrutinio segreto dal Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi.

Il mandato dei consiglieri comunali dura al massimo due anni scolastici.

Al termine della prima annualità, tenuto conto degli esiti raggiunti, si valuterà il prosieguo delle attività per l'annualità successiva.

All'inizio dell'anno scolastico, e in ogni caso entro il 31 ottobre di ogni anno, si procede all'elezione dei consiglieri comunali come previsto dall'art. 4. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento si procederà per il primo anno all'elezione contestuale di tutte le classi coinvolte, mentre negli anni successivi si procederà alla sola elezione dei consiglieri delle classi I della scuola secondaria rimanendo in carica i consiglieri promossi dalla I alla II della secondaria.

Soltanto in occasione del primo insediamento storico del Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi le elezioni potranno avvenire anche in un altro periodo dell'anno, ma comunque **entro il 31 maggio**. In tal caso, la frazione di anno scolastico sarà considerata come anno scolastico intero ai fini del presente Regolamento.

Nel caso di dimissioni, trasferimento, rinuncia, decadenza e in ogni altra ipotesi di cessazione in corso di mandato dalla carica di consigliere, saranno organizzate elezioni suppletive per la sostituzione. Il consigliere cessato sarà sostituito da altro membro appartenente alla stessa classe. In caso di cessazione del consigliere che sia anche Presidente o Vice Presidente, a seguito della sostituzione del consigliere si farà luogo a nuova elezione della carica vacante.

Prima delle elezioni viene svolto un lavoro preparatorio nelle classi con spiegazioni sul funzionamento del Comune, sulle attività del Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi, sui problemi sentiti come più urgenti, nell'ambito dell'insegnamento dell'Educazione Civica.

ART. 4 - CANDIDATURA

La candidatura a far parte del Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi avviene tramite la compilazione di un'apposita scheda/domanda di Candidatura.

Gli alunni interessati, residenti in uno dei Comuni che hanno sottoscritto il presente Regolamento, dichiarano di volersi candidare per la carica di consigliere nel Comune di residenza.

La domanda debitamente compilata dal singolo candidato e firmata da entrambi i genitori, dovrà riportare il nome, la classe, il Comune di residenza, le motivazioni personali, le proposte e i suggerimenti ecc., e consegnata alla scuola.

Ogni alunno candidato deve poter esporre le proprie motivazioni alla classe secondo i tempi e le modalità concordate con gli insegnanti.

ART. 5 – ELEZIONI

Le elezioni si svolgeranno all'interno di ciascuna classe secondo i seguenti tempi e modalità:

a) sentito l'istituto scolastico il Sindaco fissa la data in cui dovrà essere presentata la lista dei candidati, con l'indicazione oltre che del cognome e nome anche della Scuola e classe di appartenenza;

b) nella formazione delle liste dovrà essere possibilmente garantita la pari opportunità di entrambi i sessi;

c) la campagna elettorale si svolgerà, da parte degli studenti, nelle forme che, d'intesa con il corpo docente, verranno ritenute più opportune (assemblee, dibattiti, volantinaggi ecc.);

d) il corpo elettorale sarà composto dagli alunni della classe di appartenenza del candidato;

e) le elezioni si svolgeranno in orario scolastico possibilmente **entro il 31 ottobre di ogni anno scolastico**;

f) gli elettori riceveranno la scheda contenente la lista dei candidati e potranno esprimere una preferenza scrivendo il nome del candidato prescelto. Dovrà essere garantita la segretezza e l'autonomia del voto;

g) i seggi saranno insediati presso ogni aula. Il seggio sarà composto da un Presidente e due scrutatori scelti tra gli studenti non candidati. Il presidente assumerà anche la funzione di Segretario, redigendo l'apposito verbale. I docenti garantiranno comunque la regolarità delle operazioni;

h) le operazioni di scrutinio iniziano immediatamente alla chiusura dei seggi. È eletto chi ha ricevuto più voti, risultati dal computo delle preferenze riportate. In caso di parità di voti verrà eletto il più giovane; in casi di candidati nati lo stesso giorno, si procederà al ballottaggio.

i) i risultati dello scrutinio, sono consegnati a cura del Dirigente Scolastico al Sindaco del Comune di residenza dei consiglieri eletti;

j) i risultati delle elezioni saranno resi noti da parte del Dirigente Scolastico e del Sindaco del Comune di residenza dei Consiglieri eletti attraverso i siti istituzionali;

k) Il Sindaco nella prima seduta utile del Consiglio Comunale, e comunque **entro il 15 novembre di ogni anno**, proclama ufficialmente la costituzione del Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi.

ART. 6 – INSEDIAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE DELLE RAGAZZE E DEI RAGAZZI

Entro 15 giorni dalla proclamazione degli eletti, il Sindaco provvede alla convocazione della prima seduta del Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi indicando la data, il giorno, l'ora e il luogo nel quale si terrà la seduta, con il seguente ordine del giorno:

- convalida degli eletti;

- elezione del Presidente e Vice Presidente del Consiglio dei Ragazzi;

- incontro conoscitivo con i consiglieri comunali;

- programmazione delle attività.

Il Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi si riunirà nella Sala Consiliare del Comune.

ART. 7 - DISCIPLINA DELLE ADUNANZE

Il Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi, presieduto dal Presidente del Consiglio delle Ragazze e dei Ragazzi è normalmente convocato dal Sindaco, sentito il Presidente del Consiglio delle Ragazze e dei Ragazzi, in orario extra scolastico con **l'accompagnamento dei genitori ed ove possibile degli insegnanti**.

I consiglieri, nei giorni precedenti la seduta, discutono con i compagni di classe i temi posti all'ordine del giorno. Ad essi viene riconosciuta la possibilità di organizzare un'assemblea **ogni due mesi** per presentare il lavoro svolto e raccogliere idee.

Le assemblee di classe verranno verbalizzate dal consigliere che le indice. Alle sedute può essere necessaria la presenza di personale tecnico del Comune per illustrare proposte, raccogliere suggerimenti, ascoltare i problemi e individuare soluzioni (aiuto alla progettazione partecipata). Così pure, su proposta dei consiglieri

o dei coordinatori, possono essere presenti esperti per presentare punti di vista e informazioni su particolari argomenti.

Le sedute sono pubbliche e sono valide se è presente la maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

A nessuno degli spettatori è consentito intervenire durante le discussioni.

La votazione in Consiglio avverrà attraverso la procedura del voto palese e per alzata di mano.

Le deliberazioni assunte dal Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi sono verbalizzate dal Segretario del Consiglio, scelto dal Presidente, che ha il compito di:

1) registrare le presenze e le assenze;

2) raccogliere e verificare le giustificazioni dei Consiglieri assenti;

3) stilare il verbale del Consiglio in forma completa e con linguaggio adatto ai ragazzi.

Le deliberazioni assunte dal Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi sono trasmesse al Presidente del Consiglio Comunale del Comune per essere conservate agli atti dell'Amministrazione Comunale.

All'adunanza del Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi partecipa il Presidente del Consiglio Comunale o, in caso di impossibilità, il Vice Presidente del Consiglio Comunale o un loro delegato

ART. 8 - SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO

Le spese per il funzionamento del Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi sono a carico dell'Amministrazione Comunale.

ART. 9 – DECADENZA E DIMISSIONI

Dopo due assenze ingiustificate in Consiglio, il Consigliere viene dichiarato decaduto dalla carica e si procederà alla sua sostituzione con il primo dei non eletti. Lo stesso dicasi in caso di dimissioni dalla carica.